

PROBLEMI E QUESTIONI IN TEMA DI ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ

di **CAROLINA LEGGIERI**

Approfondimento del 17 ottobre 2016

ISSN 2420-9651

Il nostro ordinamento riconosce il principio in base al quale nessuno è erede contro la propria volontà. L'eredità in Italia, dunque, si acquista con l'accettazione (art. 459 c.c.), a differenza di quanto avviene in Germania ed in Francia dove il patrimonio del de cuius passa automaticamente all'erede, senza che quest'ultimo debba necessariamente accettare l'eredità.

SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sui due tipi di accettazione. - 2. Natura giuridica dell'accettazione in generale. - 3. I soggetti legittimi e trascrizione. - 4. Nullità del divieto di accettare l'eredità e prova dell'accettazione. - 5. Eredità devolute a minori o ad altri incapaci. - 6. Decadenza dal diritto di accettare l'eredità. - 7. Eredità devolute a persone giuridiche. - 8. Natura giuridica dell'accettazione espressa e dell'accettazione tacita. - 9. Contenuto ed autonomia dell'accettazione espressa. - 10. Accettazione parziale, condizionata o a termine. - 11. Il carattere negoziale dell'accettazione tacita e presupposti. - 12. Valutazione del comportamento e casistica.

1. Considerazioni preliminari sui due tipi di accettazione.

Il nostro ordinamento riconosce il principio in base al quale nessuno è erede contro la propria volontà. L'eredità in Italia, dunque, si acquista con l'accettazione ([art. 459 c.c.](#)), a differenza di quanto avviene in Germania ed in Francia dove il patrimonio del *de cuius* passa automaticamente all'erede, senza che quest'ultimo debba necessariamente accettare l'eredità [1].

L'[art. 459 c.c.](#) sancisce la necessità dell'atto di accettazione non solo per l'acquisto della qualità di erede [2], ma anche per la retroattività dell'acquisto [3]. Si tratta di un'applicazione del principio per cui non si ha acquisto di diritti e assunzioni di obblighi senza il consenso del soggetto interessato [4]. All'apertura della successione i beni e i diritti ereditari sono offerti ai soggetti destinati a succedere, ma questa delazione non attribuisce subito la qualità di erede e non determina l'immediato acquisto dell'eredità; conferisce solo il diritto potestativo di accettarla e i poteri di amministrazione di cui agli [artt. 460 e 486 c.c.](#)

L'erede dall'apertura della successione sino all'accettazione ha la titolarità di una situazione giuridica complessa, individuabile sia nel diritto potestativo di accettare l'eredità [5] sia nel potere di compiere atti di amministrazione nell'interesse dell'eredità giacente.

Alla base dell'esigenza dell'accettazione vi sono ragioni di ordine economico, laddove si consideri che a carico dell'erede puro e semplice ricade il rischio del pagamento dei debiti ereditari anche oltre l'attivo ereditario, ed etico, considerato che il chiamato potrebbe magari non desiderare di divenire erede di un *de cuius* ai suoi occhi immorale o indegno [6].

L'eredità e la qualità di erede, dunque, secondo quanto disposto dall'[art. 459 c.c.](#), si acquistano con l'accettazione (espressa o tacita), con effetto dal momento dell'apertura della successione.

Quest'ultima si presenta come una fattispecie complessa, formata da una serie di fatti o atti diversi.

Si apre con la morte del *de cuius*, alla quale fa seguito la vocazione ereditaria a favore di qualche chiamato, il quale può dipendere – nel caso di vocazione testamentaria – da un negozio giuridico – nel caso di vocazione legittima – da legami familiari.

Segue la conseguente delazione ereditaria, con cui l'eredità viene “attribuita” al chiamato, ovvero ad un suo sostituto (delazione successiva); infine l'accettazione da

parte del chiamato. Solo in quest'ultima fase la successione-fattispecie si perfeziona ed il soggetto che fino a quel momento era solo “chiamato all'eredità” diventa vero e proprio “erede”, e acquista il patrimonio del *de cuius*.

L'accettazione può avvenire anche molto tempo dopo l'apertura della successione, tuttavia l'effetto finale della fattispecie successoria viene riportato al suo momento iniziale, vale a dire alla morte del *de cuius*, al fine di evitare anche la minima discontinuità delle relazioni economico-giuridiche: il momento in cui un soggetto lascia un patrimonio deve coincidere, giuridicamente, con il momento in cui un altro soggetto vi subentra, sì che non sussista alcun intervallo in cui quel patrimonio si presenta come patrimonio di nessuno [7].

In giurisprudenza la semplice delazione che segue l'apertura della successione non è di per sé sufficiente per l'acquisto dell'eredità, ma si verifica in seguito alla *aditio* del chiamato oppure in dipendenza di un comportamento acquiescente (*pro herede gestio*), pertanto in applicazione del principio suddetto, si è dedotto che nel caso in cui sorgano controversie in ordine alla qualità di erede incombe sull'attore, nei confronti del preteso erede per debiti del defunto, l'onere della prova della qualità di erede del convenuto, che appunto non si presume ma consegue solo all'accettazione [8].

L'accettazione può avvenire puramente e semplicemente oppure col beneficio d'inventario *ex art. 470 c.c.*

Corrispondentemente vi sono due diversi modi di essere eredi: un erede che risponde illimitatamente dei debiti ai quali è subentrato, essendo confusi i patrimoni (erede puro e semplice); un altro erede che, diversamente, non assume una responsabilità personale per i debiti ereditari (erede beneficiario) [9]. In questa seconda ipotesi l'[art. 484 c.c.](#) prevede il rigore della forma, dunque l'accettazione non potrà che essere solamente espressa e dovrà essere effettuata in forma scritta. Invece l'accettazione pura e semplice può essere sia espressa sia tacita [10].

Al di là dell'effetto giuridico rappresentato dall'acquisto dell'eredità, sussistono ulteriori effetti che differiscono per i due tipi di accettazione, sì da determinare due tipi negoziali, anche se rientranti nella generale categoria di accettazione o adesione [11].

Va tuttavia rilevato, per completezza di discorso, che l'acquisto dell'eredità può avvenire anche per il tramite di fatti non negoziali. Il riferimento va alle cosiddette accettazioni *ex lege* ([artt. 485 e 527 c.c.](#)), che producono l'effetto dell'acquisto dello status di erede anche contro la volontà del chiamato [12].

2. Natura giuridica dell'accettazione in generale.

L'accettazione dell'eredità è un negozio giuridico [13] unilaterale, vale a dire si perfeziona con l'esternazione della volontà del chiamato [14], di adesione [15], non ricettizio [16]. L'accettazione, benché atto negoziale, si distingue dall'accettazione della proposta contrattuale, in quanto quest'ultima "si fonda" con la proposta stessa a formare quell'unico atto bilaterale che è il contratto, diversamente l'accettazione dell'eredità è atto unilaterale, necessario per l'acquisto della qualità di erede.

Secondo parte della dottrina, l'accettazione rientra tra gli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le norme del contratto [17], in particolare quelle relative ai vizi della volontà [18]. Tuttavia l'erede essendo obbligato comunque al pagamento dei debiti ereditari, e non dipendendo questo obbligo dalla volontà del chiamato, non conclude un contratto, ma solo un atto negoziale, volontario [19], ovvero un atto di autonomia privata [20], nel senso che il chiamato può scegliere se accettare puramente e semplicemente, ovvero con beneficio di inventario. Peraltro nell'autonomia privata il chiamato può anche decidere di rinunciare all'eredità, ma non successivamente all'accettazione.

Inoltre è un *actus legitimus*, non soggetto né a termine né a condizione [21]; rappresenta il momento conclusivo o perfezionativo di una fattispecie a formazione progressiva [22].

È atto tra vivi, in quanto non svolge alcuna funzione dopo la morte del dichiarante; non ricettizio, perché per la produzione dei suoi effetti prescinde dalla comunicazione ai successibili di grado ulteriore [23], sì che è necessario e al tempo stesso sufficiente che sia resa conoscibile nell'ambito sociale in cui è destinata ad avere efficacia [24].

L'accettazione è atto irrevocabile, in virtù del principio *semel heres semper heres* [25], nel senso che nell'*hereditas* è insita la continuazione nell'erede della personalità giuridica del *de cuius*, che impone l'inammissibilità di discontinuità lesive della certezza dei rapporti giuridici (sul punto si veda *supra*, § 1).

Effettuata l'accettazione non è configurabile la sua revoca; neppure è ammissibile una modifica per quel che concerne la trasformazione dell'accettazione pura e semplice in accettazione con beneficio d'inventario – laddove è possibile l'inverso, ovvero modificare l'accettazione beneficiata in accettazione pura e semplice [26].

Sotto il profilo di atto di adesione l'accettazione, in quanto atto conclusivo di una fattispecie a formazione progressiva [27], non può essere sottoposta a termine o

condizioni e se apposte la rendono nulla [28]. La ragione va ricercata nel fatto che l'atto di adesione o accettazione resterebbe snaturato se contenesse delle condizioni o termini. Si tratta di un principio imposto dalla legge *ex art. 476 c.c.*, che si applica, pertanto, sia all'accettazione pura e semplice, sia a quella con beneficio di inventario [29].

A differenza dell'accettazione nella formazione del contratto, quella ereditaria non può essere modificata dall'accettante, il quale ha solamente la possibilità della scelta tra accettazione pura e semplice o con il beneficio di inventario. Pertanto gli effetti dell'accettazione, in qualsiasi modo operata, sono già contenuti e predeterminati nella stessa dilazione, senza che il chiamato possa intervenire per la modifica [30].

Infine, secondo il dettato dell'*art. 475 c.c.*, è invalida l'accettazione parziale dell'eredità [31].

3. I soggetti legittimi e trascrizione.

Il diritto potestativo di accettare l'eredità è attribuito soltanto a determinati soggetti che si trovano nella posizione di poter subentrare nel patrimonio del defunto all'apertura della successione.

Il riferimento va ai destinatari di una vocazione ereditaria attuale ovvero di una immediata offerta del patrimonio ereditario al momento del decesso del *de cuius*. Inoltre può accettare validamente solo il destinatario dell'offerta, della dilazione [32].

Se il chiamato all'eredità è incapace legale di agire (minore o interdetto), non può compiere validamente l'atto di accettazione: questo deve essere compiuto dal rappresentante legale o da un curatore speciale, previa autorizzazione del giudice tutelare e può essere compiuto solo con beneficio di inventario [33].

Con riguardo ad un eventuale atto di accettazione compiuto prima che la delazione divenga attuale, esso è viziato da invalidità [34].

L'accettazione dell'eredità non è un atto personalissimo, come invece il testamento: essa può essere effettuata anche dal rappresentante legale (previa autorizzazione giudiziale *ex artt. 320, comma 3 e 374, n. 3*) o volontario. La stessa è ammessa in quanto nel nostro ordinamento vale il principio per cui, salvo diversa disposizione, in assenza di uno specifico divieto della legge si deve ammettere un'accettazione a mezzo del mandatario [35].

In tale ultimo caso occorre o una procura speciale *ad hoc*, oppure una procura generale con l'espressa indicazione del potere di accettare l'eredità, *ex art. 1708, comma 2 c.c.*

in quanto si tratta di atto che eccede l'ordinaria amministrazione [36].

Non pare invece concepibile la c.d. rappresentanza indiretta, per cui il rappresentante accetta nell'interesse di altri, ma in nome proprio [37].

Un'accettazione compiuta da un *falsus procurator* può essere ratificata dal chiamato entro il termine di prescrizione decennale, in quanto essa non vale ad interrompere la decorrenza della prescrizione.

A seconda che la *negotiorum gestio* possa riguardare solo atti di amministrazione o anche di disposizione, si nega [38] ovvero si ammette [39] che l'accettazione di eredità possa essere compiuta anche da un gestore d'affari e, quindi, si richiede o meno una ratifica del chiamato per divenire erede. Al fine di evitare questa ratifica è necessario che il gestore di affari non sia investito di poteri di rappresentanza, diversamente si verificherebbe una vera e propria *negotiorum gestio*, che vincola il *dominus* per l'attività intrapresa, che, eccedendo l'ordinaria amministrazione necessita della ratifica successiva [40].

Secondo la dottrina colui che è istituito erede sotto condizione sospensiva può accettare l'eredità anche prima dell'avveramento della condizione, senza dover attendere che la stessa si verifichi, in quanto se si applica per analogia il principio per cui i genitori possono accettare l'eredità del nascituro sia o meno concepito, si potrà anche accettare sotto condizione sospensiva, posto che la dilazione, coeva all'apertura della successione, opera come delazione condizionale, ma non opera immediatamente così come avviene per i chiamati in subordine [41]. Medesimo principio si attua alle donazioni.

Se la condizione è risolutiva, nel caso di avveramento della stessa, i chiamati verranno equiparati agli istituiti sotto condizione sospensiva.

Diversamente la giurisprudenza sostiene che la condizione non sospende la delazione testamentaria in modo da permettere all'istituito di accettare in pendenza della condizione [42].

Per quanto riguarda la posizione dei creditori del chiamato, si ritiene che essi non siano legittimati ad accettare in via surrogatoria ([art. 2900 c.c.](#)), essendo la loro tutela rimessa all'impugnazione della rinuncia all'eredità del chiamato ([art. 524 c.c.](#)), che possono provocare con l'*actio interrogatoria* ([art. 481 c.c.](#)), azione che i creditori possono esperire per impugnare la rinuncia e renderla inefficace, in caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato [43].

A questo si aggiunga che mancano i presupposti richiesti dall'azione surrogatoria, in quanto manca un soggetto passivo nei confronti del quale esercitare il diritto [44].

L'azione interrogatoria si propone anche nei confronti di chi si affermi quale aente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile; a tale azione ed al collegato sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'[art. 524 c.c.](#), è applicabile la disciplina dettata dall'[art. 2905 c.c.](#) [45].

Tuttavia, c'è chi osserva che, in mancanza di dichiarazione nel termine fissato, «*il chiamato perde il diritto di accettare*», ex [art. 481 c.c.](#) ne deriva che non può trovare spazio il richiamato [art. 524 c.c.](#) [46] e quindi negare ai creditori del chiamato l'azione surrogatoria vuol dire lasciarli privi di adeguata tutela.

Si consideri, inoltre, che i creditori del legittimario possono agire in riduzione in via surrogatoria [47].

L'accettazione di eredità è poi in astratto suscettibile di revocatoria da parte dei creditori personali del chiamato ([art. 2901 c.c.](#)). La prova a carico dell'agente sarà inerente certamente alla consapevolezza del pregiudizio arrecato. Di più, dovrebbe richiedersi la prova della cosiddetta *participatio fraudis* dei creditori del defunto [48].

Il curatore fallimentare può accettare eredità devolute al fallito previa autorizzazione *ex art. 35 l. fall.*, sostituito dall'[art. 31, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#), integrato dall'[art. 3, lett. a\) e b\), d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169](#), in vigore dal 1 gennaio 2008, senza dover preventivamente esperire l'*actio interrogatoria* ex [art. 524 c.c.](#) ovvero attendere che il chiamato abbia perduto il diritto di accettare, o abbia espressamente rinunciato [49]; in giurisprudenza sulla possibilità del curatore di esperire l'azione *ex art. 524 c.c.* si veda da ultimo Trib. Roma, 22 gennaio 2014 [50].

La [legge fallimentare](#) dedica un'unica norma al fenomeno dell'accettazione di eredità da parte del curatore in luogo del fallito: tale prerogativa, difatti, è inserita l'[art. 35, l. fall.](#)

Tale articolo si occupa del fenomeno dell'accettazione dell'eredità da parte del curatore fallimentare ed offre una elencazione non tassativa che individua gli atti di straordinaria amministrazione che oggi devono essere autorizzati dal comitato dei creditori [51].

D'altronde, l'autorizzazione si rende necessaria in considerazione dei pesi o degli oneri che l'accettazione dell'eredità potrebbe comportare [52], tale che gli stessi pesi ed oneri vanno ad incidere sulle aspettative di riparto dei creditori. Pertanto gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti all'autorizzazione da parte del comitato dei

creditori [53].

Infine l'accettazione dell'eredità, che abbia ad oggetto dei beni immobili o mobili registrati è soggetta a trascrizione, secondo quanto fissato dall'[art. 2648 c.c.](#) [54]. Essa ha l'effetto di assicurare la continuità delle trascrizioni *ex art. 2650 c.c.* e di regolare la fattispecie dell'eredità apparente e la relativa trascrizione riguarda i singoli beni, che vanno precisati nella nota di trascrizione [55].

Tuttavia la giurisprudenza ritiene che l'accettazione dell'eredità implica una *universitas* e pertanto non è necessario specificare i beni [56].

4. Nullità del divieto di accettare l'eredità e prova dell'accettazione.

L'ultimo comma dell'[art. 470 c.c.](#) stabilisce che l'accettazione con beneficio di inventario può farsi nonostante il divieto del testatore. Esso rappresenta un limite all'autonomia privata in ambito successorio e si fonda sul principio che la devoluzione dell'eredità si svolge secondo regole non modificabili dai privati. L'autonomia privata in ambito successorio si esterna nel testamento, atto con il quale taluno dispone di tutte le proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Tale atto è revocabile *ex art. 587, comma 1, c.c.*, tuttavia le disposizioni di natura non patrimoniale, che la legge consente di inserire, come ad esempio il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio, non vengono travolte dalla predetta revoca. Pertanto l'autonomia concessa dalla legge riguarda solo la disposizione patrimoniale, non anche il potere di stabilire i modi e i tempi della devoluzione dei beni [57]. Non sussistono norme che autorizzino il testatore ad inserire nel contenuto non patrimoniale del testamento anche i modi ed i tempi dell'accettazione.

Alla luce di questo ragionamento, in considerazione della tassatività delle norme in tema di successioni, è da ritenersi che il divieto del comma 2, [art. 470 c.c.](#) sia inderogabile ed ogni inserimento circa il divieto di accettare con beneficio di inventario, siano da ritenersi inefficaci [58].

La nullità colpisce sia il divieto esplicito, sia quello implicito e, quindi, anche la clausola che preveda particolari sanzioni o condizioni a carico del chiamato che decida di accettare con beneficio d'inventario [59].

In applicazione dell'[art. 634 c.c.](#), vige il principio *vitiatur, sed non vitiat*, per cui l'invalidità di tali clausole non incide sulle altre di per sé valide [60].

5. Eredità devolute a minori o ad altri incapaci.

L'obbligo dell'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, previa autorizzazione dei legali rappresentanti, imposta dall'ordinamento *ex artt. 471 e 472 c.c.* per i minori, gli interdetti, i minori emancipati e gli inabilitati, costituisce una tutela per gli stessi, tale che l'accettazione pura e semplice (espressa o tacita), benché compiuta dal legale rappresentante dell'incapace, è affetta da nullità, in quanto contraria a norma imperativa *ex art. 1418 c.c.* [61]. Lo scopo della predetta norma è quello di evitare una loro eventuale responsabilità *ultra vires hereditatis* derivante dalla confusione del proprio patrimonio con quello del defunto [62], sì che tutela degli incapaci possa essere preferita a quella dei creditori [63].

Anche secondo la giurisprudenza l'accettazione dell'eredità del minore o dell'incapace sia affetta da nullità se non è effettuata con il beneficio di inventario [64].

Ed è improduttiva di effetti l'accettazione tacita dell'eredità nei confronti dell'incapace, che rimane nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare l'eredità o di rinunziare alla stessa entro il termine di prescrizione.

L'assenza di efficacia dell'accettazione pura e semplice dell'eredità del minore o incapace, compiuta dal legale rappresentante, è determinata dal fatto che questa ultima non rientra nei poteri del legale rappresentante [65].

Tuttavia una giurisprudenza minoritaria ritiene comunque valida ed idonea a far acquisire al minore la qualità di erede puro e semplice, l'accettazione compiuta da un genitore in assenza di inventario [66].

L'opinione minoritaria che tende ad escludere la nullità dell'accettazione non beneficiata, ravvisandovi o una annullabilità o una conversione automatica in accettazione con beneficio, è governata principalmente dall'esigenza di interrompere il corso della prescrizione [67].

Infine, va detto che neppure è consentito al giudice tutelare autorizzare il compimento di una accettazione diversa da quella con beneficio d'inventario, qualora essa fosse con certezza conveniente [68].

Altra forma di invalidità, annullabilità *ex art. 322 c.c.*, dell'accettazione del legale rappresentante per il minore riguarda quella effettuata sì con beneficio di inventario, ma senza le dovute autorizzazioni [69].

Trattandosi di atto di straordinaria amministrazione si applica la disciplina fissata dagli *artt. 322 c.c.* e seguenti, per quel che concerne, invece, l'azione di annullamento, si

ritiene, secondo la dottrina prevalente, che siano applicabili per analogia le norme fissate in tema di contratti ex art. 1442 c.c. e di testamento ex art. 606, comma 2 c.c. [70].

Al pari dell'accettazione dell'eredità dei minori, anche la rinuncia all'eredità, quale atto di straordinaria amministrazione deve essere autorizzato e l'assenza di tale autorizzazione rende l'atto annullabile [71].

Infine il minore, l'interdetto e l'inabilitato possono una volta cessata la causa di incapacità, anche rinunciare all'eredità pur in presenza di accettazione viziata, compiuta dal legale rappresentante [72].

6. Decadenza dal diritto di accettare l'eredità.

Il minore, l'interdetto e l'inabilitato, secondo quanto disposto dall'art. 489 c.c., decadono dal beneficio di inventario se entro un anno dal compimento della maggiore età, dalla cessazione delle cause di interdizione ed inabilitazione, non si sono conformati a quanto disposto dalla sezione II, del capo V, del Titoli I del libro delle successioni.

Se il legale rappresentante, debitamente autorizzato ha accettato con beneficio di inventario ma non ha compiuto l'inventario entro l'anno, il beneficiario non diventa erede puro e semplice ma resta nella veste di chiamato all'eredità, fintanto che avrà provveduto, entro l'anno dal compimento della maggiore età o dalla cessazione della causa di interdizione o inabilitazione alla redazione dell'inventario [73].

Secondo la dottrina maggioritaria il minore o altro incapace perdono il diritto di accettare l'eredità se lasciano trascorrere i termini senza compiere l'accettazione [74].

Si tratta in realtà di decadenza e non di prescrizione della sola possibilità del beneficio di inventario, invece il minore e gli altri incapaci potranno accettare semplicemente e puramente [75].

Infine si rileva che l'art. 489 c.c. non attribuisce al minore il diritto di rinunciare all'eredità al compimento della maggiore età, nel caso in cui il suo legale rappresentante non abbia rinunciato a suo nome all'eredità, ma soltanto la facoltà di redigere l'inventario nel termine di un anno dal compimento della maggiore età, sì da evitare che possa rispondere *ultra vires hereditatis* [76].

7. Eredità devolute a persone giuridiche.

Le argomentazioni ampiamente trattate per i minori e gli incapaci si possono estendere

in parte alle persone giuridiche in generale (fondazioni o associazioni), non anche alle società, per espresso divieto del secondo comma dell'[art. 473 c.c.](#) Le persone giuridiche possono essere destinatarie di una chiamata all'eredità, che potrà essere solamente di natura testamentaria, non anche legittima, quest'ultima possibile solo per lo Stato [77], e possono accettare solo con il beneficio di inventario, non essendo rilevante l'accettazione pura e semplice dagli stessi compiuta [78].

Nella parte finale abrogata del primo comma, vi era un ulteriore atto che aveva la funzione di integrare la capacità degli enti, vale a dire l'autorizzazione governativa, senza la quale l'accettazione era nulla [79]. La predetta autorizzazione non era necessaria per la successione dello Stato, in quanto per gli acquisti di questo ultimo difetta la *ratio* sulla quale poggiava l'istituto dell'autorizzazione governativa, ossia la prevenzione della manomorta [80].

La norma si applica alle persone giuridiche sia private sia pubbliche, nonché a quelle ecclesiastiche riconosciute ed a quelle straniere ([art. 16, comma 2, disp. prel. c.c.](#)), quando i beni ereditari sono ubicati in Italia.

Secondo la dottrina si ritiene che siano esclusi dalla disciplina dettata dall'[art. 473 c.c.](#) gli enti già dichiarati estinti *ex art. 27 c.c.* al momento dell'apertura della successione, anche se ancora in fase di liquidazione [81], tuttavia la giurisprudenza ritiene che l'ente nominato nel testamento, benché estinto ed incorporato in altro ente che persegue i medesimi fini di quello precedentemente estinto, possa ricevere l'eredità per testamento, salvo che non risulti che il testatore avrebbe inteso escludere un ente, il quale assolvesse a che tali scopi in un più ampio quadro di finalità istituzionali [82].

Si è ritenuto, che la *ratio* dell'accettazione beneficiata, che è quella della divisione dei patrimoni tra quello del *de cuius* e quello dell'erede, sia estranea alla situazione delle fondazioni istituite con testamento, dove la confusione suddetta non sussiste, posto che l'ente manca di un proprio patrimonio [83].

Nel sistema previgente era richiesta l'autorizzazione *ex art. 17 c.c.* ai fini dell'accettazione dell'eredità da parte delle persone giuridiche, che si coordina con l'[art. 5 disp. att. c.c.](#), il quale prevedeva che la domanda per ottenere l'autorizzazione doveva essere accompagnata dalla documentazione attestante l'entità dei beni, le condizioni e l'opportunità dell'acquisto, pertanto si rendeva necessario procedere all'inventario.

Queste formalità erano richieste per tutelare diverse esigenze: *in primis* evitare la

sottrazione di beni al libero commercio (si noti l'esenzione prevista per le società) ed *in secundis* la salvaguardia del raggiungimento delle finalità degli enti dai pericoli derivanti dall'accettazione di eredità, oltre che tutelare i creditori degli enti [84].

Altra finalità di tutela è quella dei successori legittimi che sarebbero stati esclusi dalla devoluzione dell'eredità alle persone giuridiche. Infatti l'[art. 5, comma 2, disp. att. c.c.](#) prevedeva l'obbligo del prefetto di sentire coloro ai quali si sarebbero dovuti devolvere i beni lasciati alla persona giuridica [85].

Tuttavia secondo parte della dottrina l'autorizzazione governativa era necessaria a perfezionare l'accettazione, comunque già avvenuta (tale che la persona giuridica *medio tempore* poteva compiere gli atti conservativi), in assenza della stessa il negozio di accettazione restava privo di efficacia giuridica [86].

Diversamente la stessa non era necessaria per l'istituzione della fondazione tramite testamento, in quanto veniva meno l'esigenza che aveva indotto all'introduzione dell'autorizzazione, vale a dire evitare la concentrazione delle ricchezze che generava l'antieconomico fenomeno della manomorta [87].

Successivamente all'abrogazione dell'obbligo dell'autorizzazione governativa, sono venute meno le esigenze della sottrazione dei beni al libero commercio e quelle fissate dall'[art. 5 disp. att. c.c.](#), mentre l'obbligo dell'accettazione con beneficio di inventario può trovare giustificazione per gli altri aspetti di tutela del patrimonio dell'ente e l'[art. 7 disp. art. c.c.](#), può trovare la sua giustificazione nel senso di tenere informato il rappresentante della persona giuridica dei rischi derivanti dall'accettazione dell'eredità. In considerazione della loro natura di persona giuridica, alle stesse non può applicarsi l'[art. 489 c.c.](#), il quale garantisce gli incapaci contro la perdita del beneficio di inventario. Inoltre si ritiene in dottrina che la persona giuridica, la quale non redige l'inventario entro tre mesi dall'accettazione e non chiede la proroga del termine ai sensi dell'[art. 481 c.c.](#), la stessa decade dall'accettazione beneficiata. Tuttavia ma non può essere considerata erede puro e semplice al pari del minore o incapace, in quanto non ha il potere per accettare puramente e semplicemente. Tuttavia è concessa l'azione di regresso nei confronti del legale rappresentante della stessa [88].

In giurisprudenza la mancata redazione nei termini dell'inventario implica inesistenza dell'accettazione [89], mentre l'erede decade dal beneficio e diviene incapace di succedere se non redige l'inventario anche a seguito di proroga da parte del giudice *ex art. 482 c.c.* [90]. Tuttavia la dottrina ravvisava un'analogica applicazione della proroga

ex art. 487 c.c., secondo comma, concessa ai minori ed interdetti, anche alla persona giuridica, nel caso in cui la stessa a causa delle lungaggini connesse all'ottenimento dell'autorizzazione prevista per l'accettazione dell'eredità, non riusciva ad accettare nei termini fissati dalla legge: il predetto termine decorreva dal momento dell'ottenimento dell'autorizzazione governativa [91].

Infine un'accettazione tacita, rappresentata dall'immissione nel possesso e dall'avvio della procedura per l'autorizzazione non determina, secondo la giurisprudenza, l'acquisto dell'eredità né sospende il termine di prescrizione per l'accettazione dei successivi chiamati [92].

Recentemente la dottrina ha ritenuto preferibile, in mancanza di redazione di inventario nei termini di legge da parte della persona giuridica non lucrativa, la conservazione della qualità di erede testamentario della stessa e la mera decadenza dal beneficio di inventario [93].

8. Natura giuridica dell'accettazione espressa e dell'accettazione tacita.

La normativa codicistica prevede una duplice forma di accettazione: espressa o tacita: è espressa se viene attuata con una dichiarazione, rivestente la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata, con la quale il chiamato esprime la volontà di accettare, oppure assume il titolo di erede; è tacita quando l'accettazione consiste in una implicita manifestazione di voler accettare l'eredità, che si attua mediante l'esecuzione di alcuni atti tipici dell'erede, come ad esempio la vendita ad un estraneo dei diritti di successione [94].

Inoltre vi è un caso di accettazione *ex lege*, indipendente dalla volontà del chiamato, disciplinato dall'*art. 485 c.c.*: quando questi si trova nel possesso dei beni e non procede alla redazione dell'inventario entro il termine dei tre mesi (ovvero entro la proroga dello stesso) dall'apertura della successione o della notizia della devoluzione di eredità, è considerato erede puro e semplice [95].

Si è più volte evidenziato (si veda § 1) che la seconda non è applicabile all'accettazione beneficiata, in quanto quest'ultima richiede la forma scritta e pertanto deve essere necessariamente espressa, diversamente quella pura e semplice, può essere effettuata in maniera espressa ovvero in maniera tacita [96].

Nell'accettazione espressa la dichiarazione o manifestazione della volontà è diretta ed esplicita, mentre l'accettazione tacita è indiretta ed implicita.

La partizione in due categorie esclude la costruzione dell'accettazione presunta negli artt. 485 e 527c.c. [97].

L'accettazione tacita è un negozio di attuazione contrapposto alla categoria dei negozi di dichiarazione, che richiedono la forma espressa [98].

La peculiarità di questi negozi ([art. 1327 c.c.](#)) è rappresentata dalla circostanza che la volontà non è manifestata ma attuata, ed è proprio dall'attuazione che la stessa si desume. L'acquisto dell'eredità in genere fa sorgere nuovi diritti e nuovi doveri, ma nell'accettazione tacita, invece, si dà esecuzione a qualcosa che precede il sorgere della situazione giuridica [99].

Inoltre una dichiarazione verbale di accettare l'eredità non può essere considerata né accettazione espressa, in quanto difetta della forma prescritta dalla legge, né come accettazione tacita, in quanto è una contraddizione [100].

Tuttavia il compimento di atti da parte dell'erede non esclude la successiva accettazione espressa; diversamente a seguito di rinuncia non è possibile accettare la medesima eredità per la quale si è già manifestato il volere di rinunciarvi [101].

9. Contenuto ed autonomia dell'accettazione espressa.

Si tratta, come già ampiamente esposto di un negozio *inter vivos*, che rientra nell'ampia categoria dei contratti per adesione e come tale deve essere conforme all'offerta e non può essere revocabile, argomentazione che si ricava dall'[art. 637 c.c.](#)

Su questo ultimo punto, tuttavia va precisato che se il riconoscimento della qualità di erede avviene in sede giudiziaria, in una sentenza, finché la stessa non sia passata in giudicato, il soggetto a cui è stata attribuita la qualità di erede può rinunciarvi [102].

Inoltre è immodificabile, in quanto non è consentito passare dall'accettazione pura e semplice a quella con beneficio di inventario (si veda *supra* § 1.1.).

L'accettazione espressa è un negozio formale: è richiesta la forma scritta *ad substantiam* (atto pubblico o scrittura privata) e la mancanza d'essa ne determina la nullità, tuttavia prescinde dalla indicazione specifica dei beni.

Secondo la dottrina maggioritaria la dichiarazione del chiamato di voler accettare l'eredità e/o di divenire erede *ex art. 475 c.c.* può non essere contenuta in un atto che abbia per scopo unico e principale l'accettazione dell'eredità [103], l'essenziale è che sia presente la frase con la quale l'erede dichiara di accettare l'eredità, tale dichiarazione sia seria e l'atto, nel quale è inserito, presenti i requisiti minimi della

scrittura privata, in particolare la sottoscrizione [104].

L'accettazione non è nulla anche se se l'atto, in occasione del quale intervenne, sia affetto da nullità, che però non deve riguardare un vizio di forma [105].

Infine trattandosi di atto unilaterale e non recettizio, lo stesso produce i suoi effetti indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano terzi o altri soggetti determinati: è sufficiente che l'accettazione sia resa conoscibile nell'ambito sociale in cui essa è destinata ad avere effetti [106] e che promani dal chiamato all'eredità, essendo necessario che non scaturisca da dichiarazione di terzi [107].

Tuttavia nella giurisprudenza di merito anche la dichiarazione fatta dall'avvocato che dice di agire per conto del «coerede», con la quale chiede, con una lettera indirizzata ad altro soggetto e non sottoscritta dal soggetto che viene qualificato erede, informazioni sull'amministrazione dell'asse ereditario è da considerarsi quale accettazione tacita [108].

10. Accettazione parziale, condizionata o a termine.

Per espressa previsione legislativa, l'accettazione parziale è nulla ([art. 475, ultimo comma, c.c.](#)) e non potrebbe essere diversamente se esaminiamo la natura dell'accettazione.

Infatti trattandosi di negozio per adesione la limitazione della dichiarazione ad una parte di beni, ovvero all'esclusione del passivo, sarebbe non conforme alla proposta e pertanto sarebbe nulla [109]. L'accettazione dell'eredità comprende l'universalità dei beni e per sua natura non può essere parziaria [110].

Va precisato che l'accettazione dell'eredità non implica adesione al testamento, qualora il chiamato sia anche erede legittimo, pertanto l'accettazione con riserva di impugnare il testamento non è nulla.

Diversamente l'accettazione della quota ereditaria e non quella legittima, e viceversa rappresenta un'accettazione parziale e pertanto è nulla [111].

È altresì nulla l'accettazione sottoposta a condizione e termine. Nella disciplina generale dei contratti per adesione un'accettazione difforme dalla proposta equivale a nuova proposta ([art. 1326, ultimo comma, c.c.](#)), ma nell'ambito successorio, in virtù dell'immodificabilità della delazione, non può applicarsi il predetto principio, ed in particolare se viene apposto il termine sarebbe un non senso (*semel heres, semper heres*, [art. 637 c.c.](#)), pertanto in presenza di elementi accidentali il negozio è nullo *ex art. 475*.

comma 2, c.c. [112].

La *ratio* della norma sottende all'esigenza di tutela dei terzi, i quali devono avere la certezza della persona che è succeduta.

Infine l'apposizione di un termine finale è incompatibile con gli obblighi e i diritti dell'erede [113].

11. Il carattere negoziale dell'accettazione tacita e presupposti.

La norma codicistica non ci dà una definizione dell'accettazione tacita ([art. 476 c.c.](#)) ma dalla stessa si ravvisano i criteri attraverso i quali è possibile desumere la volontà del chiamato: «*quando compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede*», quello che è definito «*contegno concludente*» [114].

In dottrina, anche per il codice abrogato, si discuteva se i due elementi indicati nell'articolo dovessero coesistere, ovvero se era sufficiente uno dei due, tuttavia si è ritenuto che gli stessi rappresentano due aspetti del comportamento del chiamato, entrambi di natura oggettiva [115] e che, pertanto, non devono sussistere entrambi, ma sono necessari per interpretare con esattezza la volontà del chiamato [116].

La giurisprudenza è orientata nel ritenere che i due elementi debbano essere cumulativi e non alternativi [117].

Ma esaminando la duplicità dei profili indicati dall'[art. 476 c.c.](#) Si può ritenere che «*l'atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare*» stia ad indicare che l'atto non ammette altra illazione.

Secondo parte della dottrina, dal tenore dell'articolo pare desumersi che presupposto di una accettazione tacita sia una concreta ed effettiva volontà dell'agente diretta anche a tale effetto, vale a dire l'*animus*, elemento soggettivo, il più importante [118].

Altra parte della dottrina esclude la rilevanza della ricerca dell'elemento soggettivo e ritiene che sia sufficiente che la volontà sia oggettivamente e necessariamente presupposta, ferma restando la sussistenza di una volontà dell'atto dichiarativo [119].

Secondo un orientamento giurisprudenziale occorre ricercare più la precisa volontà di accettare nel chiamato che ha agito, dalla quale l'atto procede, che considerare l'atto stesso, trattandosi di interpretazione della volontà, senza e contro la quale non si diventa eredi [120].

Secondo altro opposto orientamento, la legge richiede solo che possa presuporsi

necessariamente che quell'atto sia tale da implicare, per sua natura, in base alla comune esperienza la volontà di accettare l'eredità [121].

Per quel che concerne il secondo presupposto indicato dall'[art. 476 c.c.](#), si ritiene come già detto, che si tratta di una precisazione del primo elemento di natura soggettiva e che sia necessario per l'esattezza dell'interpretazione.

In particolare se il chiamato compie degli atti che vanno al di là della semplice funzione conservativa, non agisce più nella veste di chiamato, ma di erede, anche se non lo dichiara espressamente. Pertanto non importa di ricercare l'effettiva volontà del chiamato, anche se è necessario che lo stesso non ignori che l'attività che sta compiendo riguarda i beni dell'eredità; ad esempio se aliena un bene ereditario, deve essere consapevole che tale bene appartiene all'eredità [122].

La dottrina è divisa sulla valutazione di questo secondo elemento: alcuni ritengono che sia un'appendice del primo [123]; altri che sia l'elemento oggettivo [124].

Ad ogni buon conto per individuare gli atti compiuti dall'erede occorre rifarsi all'[art. 460 c.c.](#), che limita la posizione del chiamato. Qualunque atto non autorizzato che sorpassa i confini di tale norma rientra tra gli atti che possono essere compiuti solo quale erede e che necessariamente presuppongono la volontà di accettare l'eredità [125].

Infine per completezza di discorso va ricordato che tale forma di accettazione, per la già indicata incompatibilità con il beneficio di inventario, non si applica alle persone giuridiche, mentre possono accettare tacitamente anche gli eredi del chiamato, il quale sia deceduto prima di aver accettato [126].

12. Valutazione del comportamento e casistica.

Il comportamento del chiamato, alla luce di quanto detto, dunque, deve essere valutato obiettivamente alla stregua del comune agire di una persona normale e va valutato l'*animus* dell'agente più che la sua volontà, dalla quale l'atto procede. Si richiede, inoltre, la consapevolezza che l'atto incide sull'eredità delata, mentre non si richiede l'intenzione di accettare l'eredità, per cui i vizi riguardanti tale volontà, compreso l'errore ostativo, sono irrilevanti, così come la simulazione [127].

Tuttavia i vizi della volontà che sorregge il “contegno concludente” lo inficiano, come l'incapacità di intendere e di volere, in quanto fanno venir meno la *concludentia* e la univocità del comportamento, determinando la nullità (e non l'annullabilità)

dell'accettazione: manca sostanzialmente la capacità giuridica [128]. La rescissione, la risoluzione o la nullità per difetto di forma del negozio non colpiscono la validità dell'accettazione tacita.

Se il chiamato compie degli atti di accettazione tacita [ex art. 648 c.c.](#), se ne può chiedere la trascrizione del relativo acquisto sulla base dell'atto, purché risulta da sentenza, atto pubblico e scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente ai sensi dell'[art. 2648, comma 3, c.c.](#); qualora manchino questi atti, la parte interessata può chiedere al giudice di far accettare l'avvenuto acquisto dell'eredità e trascrivere sulla base della sentenza. Ma l'acquisto non è nullo, tuttavia inefficaci le successive trascrizioni [129].

Sono considerati casi di accettazione tacita: il comportamento del chiamato che ponga in essere atti non solo di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, ma anche atti sia fiscali che civili, come ad esempio la voltura catastale, rilevante sia dal punto di vista fiscale, sia dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare [130].

Di recente anche l'aver inserito nella propria dichiarazione dei redditi degli immobili spettanti a seguito di successione ed averne versato le relative imposte costituisce accettazione tacita [131].

Per contro, è consolidato l'orientamento secondo cui la denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta non importano accettazione tacita dell'eredità, trattandosi di adempimenti di contenuto prevalentemente fiscale diretti ad evitare l'applicazione di sanzioni, ma comunque rilevabili quali criteri indiziari [132].

Da ultimo, in tema di accettazione tacita dell'eredità, la Suprema Corte ha considerato la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario idonea, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, a integrare l'accettazione tacita dell'eredità [133].

Il compimento di atti di gestione dell'immobile, che apparteneva al *de cuius*, per un periodo significativo dopo l'apertura della successione, implica accettazione tacita [134], come del resto anche il pagamento di un debito ereditario, da parte del chiamato, con denaro proprio e non della massa, effettuato in via transattiva ed entro un decennio dall'apertura della successione [135].

L'istanza, avanzata dal chiamato, di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal *de cuius*, trattandosi di iniziativa che, non rientrando nell'ambito degli atti conservativi, costituisce accettazione tacita [136].

L'intervento in giudizio operato da un chiamato all'eredità nella qualità di erede

legittimo del *de cuius* costituisce accettazione tacita, agli effetti dell'[art. 476 c.c.](#), senza che alcuna rilevanza assuma la circostanza della successiva cancellazione della causa dal ruolo per inattività delle parti [137].

Nell'ipotesi di fondazione istituita per testamento, non si applicano le disposizioni sull'accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute alle persone giuridiche. Le disposizioni di cui agli [artt. 473 c.c.](#) e 485 c.c., relative all'accettazione beneficiata degli enti prevedono espressamente l'obbligo della redazione dell'inventario (l'obbligo è esplicitamente riferito «*alle persone giuridiche (...) associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti*», a seguito della modifica dell'[art. 473, comma 1, c.c.](#), ad opera dell'[art. 1, comma 2, l. n. 192 del 2000](#)) per l'accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti. Tale obbligo, se considerato letteralmente, non subirebbe, in astratto, eccezioni con riferimento al caso di fondazione costituita con testamento. In quest'ultima ipotesi si dovrebbe distinguere un negozio di costituzione, avente ad oggetto la erezione dell'ente, ed uno di dotazione patrimoniale, relativo al conferimento all'ente stesso delle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo. Pertanto la redazione di un inventario costituirebbe elemento essenziale per il riconoscimento dell'ente, dovendo conoscere l'autorità tutoria la consistenza patrimoniale dello stesso al fine di evitare la manomorta.

Tale potere di controllo si rende necessario anche in virtù dell'abrogazione dell'[art. 17 c.c.](#), che prevedeva, come già detto, per gli anti l'autorizzazione all'accettazione [138]. Diversamente con il beneficio di inventario il controllo dell'autorità pubblica è garantito e solo all'esito della redazione dell'inventario potrebbe essere verificato se la istituita fondazione sia o meno dotata di un patrimonio.

Infine, la mancata previsione dell'obbligo di accettazione con beneficio di inventario in caso di istituzione di fondazione con testamento renderebbe sostanzialmente impossibile la rinuncia all'eredità nel caso di eccessivo indebitamento del *de cuius* [139].

Inoltre, non potendo la inosservanza dei termini perentori di cui all'[art. 485 c.c.](#), da parte di una persona giuridica, comportare, come per le persone fisiche, la decadenza dal beneficio dell'inventario e l'accettazione pura e semplice, la stessa determina la decadenza dal diritto ad accettare l'eredità, essendo la persona giuridica incapace di succedere puramente e semplicemente [140].

Tuttavia secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale i principi fissati dagli

[artt. 473](#) e [485 c.c.](#) non si applicano in linea di principio alle fondazioni costituite con testamento, in quanto non esiste il rischio della confusione tra i due patrimoni, che è alla base delle disposizioni sull'accettazione con beneficio di inventario.

Poiché il patrimonio di cui la fondazione costituita per testamento consta è essenziale alla sua stessa nascita, la stessa non ha bisogno di accettare con beneficio di inventario nè può rinunziare.

Non può sussistere fondazione senza un contestuale patrimonio, che viene acquistato automaticamente, per effetto di uno speciale negozio da valere *post mortem*, contenuto nel testamento [141].

L'accettazione tacita non rientrerebbe nei poteri del legale rappresentante del minore.

L'[art. 471 c.c.](#) stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio d'inventario, nelle forme previste dagli [artt. 320](#) e [471 c.c.](#)

La giurisprudenza prevalente tende ad escludere la validità e l'efficacia di qualsiasi forma di accettazione dell'eredità devoluta ai minori, diversa da quella effettuata in forma espressa e con beneficio d'inventario [142].

Tuttavia secondo un orientamento minoritario l'accettazione dell'eredità effettuata dal genitore in assenza dell'inventario è comunque idonea a conferire al minore la qualità di erede, ancorché puro e semplice [143].

Pertanto nel termine di prescrizione di cui all'[art. 480 c.c.](#) il rappresentante legale del minore può accettare l'eredità con il beneficio di inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, può accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare all'eredità [144].

L'[art. 2942, n. 1, c.c.](#) stabilisce che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità.

Dal combinato disposto di cui agli [art. 320](#) e [321 c.c.](#), si desume un rimedio concesso al minore, in caso di inattività dei genitori esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in una situazione di conflitto di interessi, vale a dire la facoltà di nomina di un curatore speciale, da parte del giudice tutelare, su istanza del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti del minore [145].

L'[art. 471 c.c.](#), disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante

legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'[art. 484 c.c.](#), che consiste in una dichiarazione espressa di volontà volta a far acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti *intra vires hereditatis*.

Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'[art. 476 c.c.](#), non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine della prescrizione [146].

La riscossione dei canoni di locazione dell'immobile ereditato, costituisce accettazione tacita. La frequenza, con cui si manifesta l'accettazione tacita dell'eredità, ha originato una consistente casistica di atti che presentano i requisiti indicati dall'[art. 476 c.c.](#) [147]. Nell'attività compiuta dal chiamato riguardante immobili caduti in successione, sono venute in rilievo le fattispecie in cui si travalica il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione o si eccede la mera gestione conservativa dei beni dell'asse ereditario. In particolare sono considerati accettazione tacita: l'istanza di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal *de cuius* [148], più frequentemente, la domanda di voltura catastale [149], l'indicazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi la quota degli immobili caduti in successione, versando le relative imposte [150], l'esperimento da parte del chiamato dell'azione di regolamento di confini [151], la stipula, da parte del chiamato all'eredità, di una transazione riguardante un debito ereditario [152].

Tuttavia alcuni atti, benché investano immobili caduti in successione, non rientrerebbero tra quelli che fanno presumere l'accettazione tacita, in particolare la vendita di alcuni beni mobili del compendio ereditario, che era stata effettuata dal chiamato per fare fronte a una propria esposizione debitoria, non costituisce accettazione tacita [153].

La Suprema Corte ritiene che l'accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso, in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltre che della finalità, degli atti di gestione [154].

Pertanto l'erede che pone in essere i seguenti comportamenti: *a)* gestione ed occupazione dell'immobile ereditario, gravato di mutuo, e pagamento delle rate; *b)*

concessione in locazione dell’immobile, e riscossione dell’affitto; *c)* transazione con la banca per regolamento di debito con versamento di un acconto; *d)* corresponsione degli oneri condominiali (partecipazione alle assemblee condominiali), non può essere considerato solo un mero gestore. Infatti tali atti posti in essere dal chiamato non possano considerarsi come soli atti gestori di natura meramente conservativa che lo stesso è abilitato a compiere anche prima dell’accettazione, espressa o tacita che sia, ai sensi dell’[art. 460 c.c.](#)

Non può considerarsi “amministrazione temporanea” quella consistente nella concessione in locazione dell’appartamento, nella riscossione dei fitti e pertanto va considerata accettazione tacita [155].

Riferimenti bibliografici

- [1] A. PALAZZO, voce *Successioni (parte generale)*, in *Dig. civ.*, XIX, 1999, 144.
- [2] C. M. BIANCA, *La famiglia – Le successioni*, in *Dir. civ.*, II, Milano, 1996, 416.
- [3] F. GALGANO, *Le successioni*, in *Dir. civ. e comm.*, IV, 2, Padova 1993, 140; C. M. Bianca, *cit.*, 417.
- [4] G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, Torino, 2010, 80.
- [5] G. PERLINGERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO-G. PERLINGERI (a cura di), *Diritto delle successioni*, I, Napoli, 2008, 171; C. M. BIANCA, *cit.*, 416, L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F. D. NATOLI, *Le successioni a causa di morte* in *Dir. civ.*, IV, Milano, 1997, 21.
- [6] P. STANZIONE-B. TROISI, *Principi generali del diritto civile*, Torino, 2011, 149; E. DIONISI, *Il problema dei negozi giuridici unilaterali*, Napoli, 1972, 133.
- [7] L. BIGLIAZZI GERI-U. BRECCIA-F. D. NATOLI, *cit.*, 10; C. GIANNATTASIO, *Delle successioni – Successioni testamentarie*, in *Commentario*, Torino, 1971, *sub artt.* 470-476, 92
- [8] [Cass., 6 maggio 2002, n. 6479](#), in *Foro it.*, Rep. 2002, *cit.*, 48; [Cass., 30 ottobre 1991, n. 11634](#), in *Foro it.*, Rep. 1991, *cit.*, 55; [Cass., 10 marzo 1987, n. 2489](#), in *Foro it.*, Rep. 1987, *cit.*, 49.
- [9] R. BRAMA, *Accettazione di eredità con beneficio di inventario*, Milano, 1987, 145, il quale, nel riportare il pensiero della dottrina a proposito della responsabilità dell'erede beneficiato nell'amministrazione dei beni, riferisce che «*secondo una parte della dottrina (Cicu, Grossi e Burdese), l'erede beneficiato amministra cose proprie, nell'interesse proprio; secondo altri (polacco, Ferri) si tratta di amministrazione nell'interesse altrui o di privato esercente pubbliche funzioni*». Il *beneficium legis* o di inventario, di derivazione romana, è un temperamento al rigoroso effetto della *successio in universum ius*, secondo la puntuale ricostruzione di P. BONFANTE, voce *Successioni* in *D.I.*, Torino, 1893-1902, XXII, 452. Pertanto la separazione dei patrimoni si ricollega sia alla tutela degli interessi del chiamato, sia alla tutela dei creditori dell'eredità, come riferisce L. V. MOSCARINI, voce *Beneficio di inventario*, in *Enc. dir.*, V, 1959, 124.
- [10] A. PALAZZO, *cit.*, 144.
- [11] C. DIONISI, *ult. op. cit.*, 420; L. FERRI, *cit.*, 217.
- [12] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 35; A. CICU, *Le Successioni. Parte generale*, Milano,

1947, 164; P. SCHLESINGER, voce *Successioni (diritto civile): parte generale*, in *Nss. D.I.*, Torino, 1971, 759, n. 15, dichiara che sotto la denominazione «accettazione dell'eredità» «sono ricomprese varie fattispecie, tra loro eterogenee, in quanto non implicano tutte, come a prima vista parrebbe, una consapevole decisione del chiamato».

- [13] A. CICU, *cit.*, 164; G. GROSSO-A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, Torino, 1977, 259, C.M. BIANCA, *cit.*, 444; G. AZZARITI, *L'accettazione dell'eredità*, in P. RESCIGNO, *Trattato di diritto privato*, 5, Torino, 1982, 137, quest'ultimo ricorda il tentativo della dottrina di collocare l'accettazione nella categoria del quasi-contratto, in considerazione del fatto che l'accettazione crea obbligazioni, per l'erede, di provvedere al pagamento dei debiti ereditari
- [14] C. M. BIANCA, *cit.*, 443.
- [15] L. FERRI, *Disposizioni generali sulle successioni. Apertura della successione, delazione e acquisto dell'eredità. Capacità di succedere. Indegnità. Rappresentazione. Accettazione dell'eredità*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1997, *sub artt.* 470-476, 219.
- [16] A. PALAZZO, *cit.*, 144, G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 137.
- [17] F. GALGANO, *cit.*, 143.
- [18] A. RAVAZZONI, voce *Beneficio di inventario*, in *Enc. giur.*, Roma, 1988, 2.
- [19] G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 137.
- [20] G. BONILINI, *Nozioni di diritto ereditario*, Torino, 1986, 51.
- [21] G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 138.
- [22] L. FERRI, *cit.*, 219.
- [23] G. PERLINGERI, *cit.*, 176.
- [24] L. GENGHINI, C. CARBONE, *Le successioni per causa di morte*, Padova, 2012, 203.
- [25] L. FERRI, *cit.*, 224.
- [26] G. PERLINGERI, *cit.*, 178.
- [27] F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1954, 217.
- [28] G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 137.
- [29] L. FERRI, *cit.*, 220.
- [30] L. FERRI, *cit.*, 220

- [31] G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 138.
- [32] L. FERRI, *cit.*, 221.
- [33] C.M. BIANCA, *cit.*, 444, G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 139; ma sul punto si veda più diffusamente i successivi §§ 2., 2.1.
- [34] G. SAPORITO, *L'accettazione dell'eredità*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Successioni e donazioni*, I, Padova, 1994, 191.
- [35] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 92.
- [36] L. FERRI, *cit.*, 225.
- [37] A. BURDESE, *cit.*, 255.
- [38] G. SAPORITO, *cit.*, 187
- [39] A. BURDESE, in G. GROSSO-A. BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in F. VASSALLI (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, 1977, 256.
- [40] L. FERRI, *cit.*, 226, G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 139; C. GIANNATTASIO, *cit.*, 93.
- [41] L. FERRI, *cit.*, 223; A. FALZEA, *La condizione e gli elementi del negozio giuridico*, Milano, 1941, 287, L. GENGHINI, C. CARBONE, *cit.*, 208.
- [42] Cass., 28 febbraio 1969, n. 669, in *Giust. civ.*, 1969, I, 1915.
- [43] A. CICU, *cit.*, 165, L. FERRI, *cit.*, 227, F.S. AZZARITI-G. MARTINEZ-G. AZZARITI, *Successioni per causa di morte e donazioni*, Padova, 1969, 140, A. PALAZZO, *cit.*, 145.
- [44] C. ROMEO, *L'accettazione dell'eredità*, in G. BONILINI (diretto da), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, I, Milano, 2009, 1215, L. FERRI, *cit.*, 226.
- [45] Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in *Riv. not.*, 2008, 456, con nota di G. MUSOLINO, *L'azione di impugnazione dell'eredità da parte dei creditori del chiamato*.
- [46] A. BURDESE, *cit.*, 323, nt. 19.
- [47] L. Mengoni, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, in A. CICU-F. MESSINEO (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2000, 242.
- [48] A. CICU, *cit.*, 61; G. PERLINGIERI, *cit.*, 188.
- [49] L. FERRI, *cit.*, 228, A. PALAZZO, *cit.*, 248.
- [50] Si veda da ultimo Trib. Roma, 22 gennaio 2014, in *Foro it.*, 2014, I, 1308, con nota redazionale di CARMELLINO-PALMIERI.
- [51] L. ABETE, in G. LO CASCIO (diretto da), *Codice commentato del fallimento*, Milano, 2008, sub art. 35, 299; A. MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge*

- [fallimentare](#), Padova, 2009, 162; P. PAJARDI, *Codice del fallimento*, Milano, 2009, 409; C. GIANNATTASIO, *cit.*, 108.
- [52] D. SPAGNUOLO, in A. NIGRO-M. SANDULLI-V. SANTORO(a cura di), *La legge fallimentare dopo la riforma*, Torino, 2010, sub art. 35, 452.
- [53] M. FABIANI, *Diritto fallimentare. Un profilo organico*, Bologna, 2011, 227; M. MONTANARI, *Fallimento e vicende successorie per causa di morte relative all'imprenditore assoggettato alla procedura*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2008, 832.
- [54] L. FERRI, *cit.*, 228, A. PALAZZO, *cit.*, 145.
- [55] F. GAZZONI, *La trascrizione immobiliare*, in P. SCHLESINGER (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, II, Milano, 1993, 110; L. FERRI-M. D'ORAZI FLAVONI-P. ZANELLI, *Della trascrizione*, in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, sub artt. 2643-2696, Bologna-Roma, 1995, 256.
- [56] Cass., 6 dicembre 1984, n. 6400, in *Foro it.*, Rep. 1984, *cit.*, n. 36.
- [57] G. GROSSO-A. BURDESE, *cit.*, 263; A. PALAZZO, *cit.*, 145.
- [58] L. FERRI, *cit.*, 229, C. GIANNATTASIO, *cit.*, 94. L'art. 2648 limita la trascrizione all'accettazione dell'eredità e dell'acquisto del legato qualora abbiano ad oggetto diritti differenti rispetto all'anticresi, pertanto lo stesso articolo non consentirebbe la trascrizione dell'anticresi testamentaria, in tal senso F. MACARIO, *L'anticresi*, in R. SACCO (diretto da), *Trattato di diritto civile*, 10, *Garanzie personali*, Torino, 2009, 385.
- [59] In tal senso si veda Cass., 21 dicembre 1966, 2961, in *Foro it.*, 1967, I, 2419 e in *Giur. it.*, 1967;I, 1, 1388 con nota di P. ZATTI, *Clausola condizionale nulla per contrarietà all'[art. 470 cod. civ.](#)*.
- [60] G. PRESTIPINO, *Delle successioni in generale*, in F. DE MARTINO, *Commentario*, Novara, 1981, 184.
- [61] Sul punto si veda l'ampia ricostruzione in L. FERRI, *cit.*, 231, nota 1; C. GIANNATTASIO, *cit.*, 97.
- [62] G. SAPORITO, *cit.*, 197.
- [63] F. ZABBAN, in F. ZABBAN-A. PELLEGRINO-F. DELFINI, *Delle successioni*, in *Commentario*, Milano, 1993, 48. Per quel che concerne l'accettazione dell'eredità da parte del fallito si segnala la puntuale ricostruzione di M. DI MARZIO, *L'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario*, Milano, 2012, 41.

- [64] [Cass., 24 luglio 2000, n. 9648](#), in *Foro it.*, Rep. 2000, *cit.*, 73.
- [65] [Cass., 1 febbraio 2007, n. 2211](#), in *Foro it.*, 2007, I, 2823.
- [66] [Cass., 23 agosto 1999, n. 8832](#), in *Foro it.*, Rep. 1999, *cit.*, n. 68; Trib. Napoli, 18 giugno 1990, *id.*, Rep. 1993, *cit.*, n. 79 e in *Rir. not.*, 1993, 193, con nota di richiami di V. PAPPA MONTEFORTE.
- [67] G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, *cit.*, 76.
- [68] P. CERASI, *Minori in potestà*, in, P. LOREFICE(a cura di), *L'amministrazione dei beni degli incapaci*, *Tratt. Volontaria giurisdizione Verde*, III, Padova, 1996, 115, nota 46.
- [69] L. FERRI, *cit.*, 233.
- [70] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 100
- [71] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 99.
- [72] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 97 ed ivi note di richiamo.
- [73] [Cass., 11 luglio 1988, n.4561](#), in *Fall.*, 1988, 1183, dove peraltro viene evidenziato che «*ove la successione riguardi la partecipazione ad una società di persone, deve escludersi che il fallimento della società, dichiarato in pendenza del suddetto termine, possa implicare il fallimento del minore in qualità di socio*».
- [74] A. CICU, *cit.*, 198.
- [75] L. FERRI, *cit.*, 234; secondo la giurisprudenza se il minore non redige l'inventario entro l'anno dal raggiungimento della minore età, resta erede puro e semplice: [Cass., 24 luglio 2000, n. 9648](#), in *Foro it.*, Rep. 2000, *cit.*, 73; [Cass., 23 agosto 1999, n. 8832](#), *id.*, Rep. 1999, *cit.*, 68; [Cass., 27 febbraio 1995, n. 2276](#), in *Vita not.*, 1996, 256.
- [76] [Cass., 19 luglio 1993, n. 8034](#), in *Foro it.*, Rep. 1993, *cit.*, 82.
- [77] G. PRESTIPINO, *cit.*, 195; G. AZZARITI, *L'accettazione dell'eredità*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, 5, Torino, 1982, 143.
- [78] L. FERRI, *cit.*, 238, F.
- D. NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, I-II, Milano, 1968, 141, A. CICU, *cit.*, 201. Peraltro sull'evoluzione del diritto successorio in ordine al proliferare dei patrimoni destinati, i cui titolari sono degli enti ed alla spersonalizzazione del diritto successorio si rinvia all'ampia trattazione di G. PORCELLI, *Successioni e Trust*, Napoli 2005.
- [79] L. FERRI, 238.
- [80] [Cass., 15 marzo 1991, n. 2782](#), in *Vita not.*, 1991, 584.

- [81] G. SAPORITO, *cit.*, 199
- [82] [Cass., 25 giugno 1997, n. 5664](#), in *Foro it.*, Rep. 1997, *cit.*, 65.
- [83] [Cass., 8 ottobre 2008 n. 24813](#), in *Foro it.*, 2008, I, 3519; App. Trieste, 26 febbraio 2003, in *Familia*, 2003, 1156, con nota di C. GRASSI, *Ancora sulla istituzione di una fondazione testamentaria*; Trib. Gorizia, 4 aprile 2000, in *Foro it.*, Rep. 2001, *cit.*, n. 64.
- [84] G. SAPORITO, *cit.*, 201.
- [85] G. AZZARITI, *Le successioni e le donazioni*, *cit.*, 88.
- [86] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 102; G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 142.
- [87] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 102.
- [88] L. FERRI, *cit.*, 239.
- [89] [Cass., 29 settembre 2004, n. 19598](#), *Foro it.*, Rep. 2005, *cit.*, n. 97 e *Riv. not.*, 2005, 387, con nota di Margiotta, *Sulla necessità per le persone giuridiche di accettare l'eredità con beneficio d'inventario e conseguenze in caso di omissione..*
- [90] App. Bari, 24 marzo 1984, *Foro it.*, Rep. 1985, *cit.*, n. 35.
- [91] G. Azzariti, *ult. op. cit.*, 144.
- [92] [Cass., 19 ottobre 1998, n. 10338](#), in *Foro it.*, Rep. 1999, *cit.*, n. 66; App. Roma, 26 luglio 1978, *id.*, Rep. 1981, *cit.*, n. 29 e *Giur. merito*, 1981, 679, con nota di G. AZZARITI, *In tema di accettazione di eredità da parte di persona giuridica*.
- [93] G. DE NOVA, *Novelle e diritto successorio: l'accettazione di eredità beneficiata degli enti non lucrativi*, in *Riv. not.*, 2009, 9.
- [94] G. BONILINI, *Nozioni*, *cit.*, 52.
- [95] G. BONILINI, *ibid.*, 53.
- [96] L. FERRI, *cit.*, 241.
- [97] F. ZABBAN, *cit.*, 53.
- [98] F. SANTORO PASSARELLI, *cit.*, 137.
- [99] L. FERRI, *cit.*, 242
- [100] L. FERRI, *cit.*, 243.
- [101] C. GIANNATTASIO, 106.
- [102] Cass., 25 agosto 1969, n. 3021, in *Foro it.*, 1969, I, 2815.
- [103] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 107; G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 154.
- [104] A. CICU, *cit.*, 166.
- [105] G. AZZARITI, *ult. op. cit.*, 154.
- [106] [Cass., 13 febbraio 1987, n. 1585](#), in *Foro it.*, Rep. 1987, *cit.*, n. 50.

- [107] Sul punto si vedano [Cass., 21 ottobre 2011, n. 21902](#), in *Foto it.*, Rep. 2009, *cit.*, n. 124 e Cass., 24 febbraio 2009, [n. 4426](#), *ibid.*, n. 116.
- [108] Trib. Torino, 11 febbraio 1997, in *Giur. mer.*, 1999, 294, con nota di G. SCARDILLO, *Appunto sull'accettazione dell'eredità*.
- [109] L. FERRI, *cit.*, 246.
- [110] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 110.
- [111] L. FERRI, *cit.*, 247 *contra* C. GIANNATTASIO, *cit.*, 111.
- [112] L. FERRI, *cit.*, 246.
- [113] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 110.
- [114] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 111 e nota 1
- [115] A. CICU, *cit.*, 175.
- [116] L. FERRI, *cit.*, 248.
- [117] [Cass., 11 marzo 1988, n. 2403](#), in *Giust. civ.*, 1988, I, 1121, n. G. AZZARITI, *cit.*.
- [118] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 112.
- [119] G. SAPORITO, *cit.*, 208.
- [120] [Cass., 19 ottobre 1988, n. 5688](#), in *Arch. civ.*, 1989, 172.
- [121] Cass., 2006, n. 16507, in *Foro it.*, Rep. 2006, *cit.*, n. 85; [Cass., 27 giugno 2005, n. 13738](#), in *Riv. not.*, 2006, 780; [Cass., 5 novembre 1987, n. 8123](#), in *Foro it.*, Rep. 1987, *cit.*, n. 47.
- [122] L. FERRI, *cit.*, 250.
- [123] SAPORITO, *cit.*, 209.
- [124] C. GIANNATTASIO, *cit.*, 112.
- [125] L. FERRI, *cit.*, 251.
- [126] A. PALAZZO, *cit.*, 151.
- [127] L. FERRI, *cit.*, 252.
- [128] L. FERRI, *cit.*, 253.
- [129] L. FERRI, *cit.*, 255.
- [130] M. DI MARZIO, *L'accettazione tacita dell'eredità*, in V. CUFFARO (a cura di), *Successioni per causa di morte: Esperienze ed argomenti*, Torino, 2015; [Cass., 11 maggio 2009, n. 10796](#), in *Riv. not.*, 2010, 213; [Cass., 29 marzo 2005, n. 6574](#), in *Not.*, 2005, 587, con nota di R. ROMOLI, *Adempimenti fiscali e accettazione tacita dell'eredità*; [Cass., 12 aprile 2002, n. 5226](#), in *Giust. civ.*, 2003, I, 1091, con nota di G. VISALLI-C. VITTORIA, *La voltura catastale attua il passaggio della proprietà degli*

- immobili? -Riflessioni; [Cass., 7 luglio 1999, n. 7075](#), in *Foro it.*, Rep. 1999, *cit.*, n. 57.
- [131] App. Venezia, 16 aprile 2014, *id.*, 2014, I, 2228.
- [132] [Cass., 28 febbraio 2007, n. 4783](#), in *id.*, Rep. 2007, *cit.*, n. 76; [Cass., 27 marzo 1996, n. 2711](#), *id.*, Rep. 1997, *cit.*, n. 54; [Cass., 12 gennaio 1996, n. 178](#), *ibid.*, n. 55; [Cass., 18 maggio 1995, n. 5463](#), *id.*, Rep. 1996, *cit.*, n. 60.
- [133] [Cass., 6 febbraio 2014, n. 2743](#), in *Not.*, 2014, 403, con nota di G. GERMANO, *Sulla legittimazione all'accettazione del chiamato in subordine*.
- [134] Trib. Roma, 15 febbraio 2014, in *Foro it.*, 2014, I, 970.
- [135] [Cass., 27 agosto 2012, n. 14666](#), in *Giur. it.*, 2013, 1809.
- [136] [Cass., 8 gennaio 2013, n. 263](#), *Foro it.*, Rep. 2013, *cit.*, n. 79.
- [137] [Cass., 8 aprile 2013, n. 8529](#), *ibid.*, n. 87.
- [138] Sul punto V.P. CARBONE, *Dopo l'abrogazione dell'art. 17 c.c., le persone giuridiche devono accettare l'eredità con beneficio di inventario?*, in *Contr. impr.*, 1999, 61
- [139] Sulle conseguenze della mancata accettazione beneficiata da parte delle persone giuridiche, si veda [Cass., 29 settembre 2004, n. 19598](#), *Foro it.*, Rep. 2005, *cit.*, n. 97 e *Riv. not.*, 2005, 387, con nota di G. MARGIOTTA, *cit.*
- [140] Si veda App. Bari, 24 marzo 1984, *Foro it.*, Rep. 1985, *cit.*, n. 35 e Corti Bari, Lecce e Potenza, 1984, 173, con nota di R.G. CALDAROLA, *Decadenza dal beneficio d'inventario della persona giuridica: incapacità a succedere?*; circa l'insufficienza di un'accettazione tacita della persona giuridica si veda [Cass., 19 ottobre 1998, n. 10338](#), *Foro it.*, Rep. 1999, *cit.*, n. 66; App. Roma, 26 luglio 1978, *id.*, Rep. 1981, *cit.*, n. 29 e *Giur. merito*, 1981, 679, con nota di G. AZZARITI, *cit.*
- [141] In giurisprudenza si veda [Cass., 8 ottobre 2008 n. 24813](#), in *Foro it.*, 2008, I, 3519; App. Trieste, 26 febbraio 2003, in *Familia*, 2003, 1156, con nota di C. GRASSI, *cit.*; Trib. Gorizia, 4 aprile 2000, in *Foro it.*, Rep. 2001, *cit.*, n. 64, e in *Familia*, 2001, 514, con nota di C. GRASSI, *Istituzione di una fondazione per testamento: pluralità di fondatori e regime successorio*; in dottrina sulle decisioni del Tribunale di Gorizia e della Corte d'Appello di Trieste si veda: E. MORELATO, *Fondazione testamentaria ed accettazione beneficiata dell'eredità: due figure non compatibili*, in *Contr. impr.*, 2004, 988.
- [142] *Ex multis*, [Cass., 24 luglio 2000, n. 9648](#), *Foro it.*, Rep. 2000, *cit.*, n. 73; [Cass., 13 luglio 1999, n. 7417](#), *ibid.*, n. 76 e in *Giur. it.*, 2000, 467, con nota di E. BERGAMO,

*Brevi cenni sull'accettazione beneficiata dell'eredità da parte di incapaci e sulla natura giuridica del chiamato all'eredità; Cass., 27 febbraio 1995, n. 2276, in Foro it., Rep. 1996, cit., n. 67; Cass., 28 agosto 1993, n. 9142, id., Rep. 1994, cit., n. 63; Cass., 27 febbraio 1986, n. 1267, id., Rep. 1986, cit., n. 43 e in Nuova giur. civ. comm., 1986, I, 618, con nota di T. DE FUSCO, *Eredità devoluta a minori. Accettazione tacita*.*

[143] [Cass., 23 agosto 1999, n. 8832](#), Foro it., Rep. 1999, cit., n. 68; Trib. Napoli, 18 giugno 1990, id., Rep. 1993, cit., n. 79 e in *Dir. e giur.*, 1992, 947 con nota di richiami V. PAPPA MONTEFORTE, secondo cui anche l'accettazione pura e semplice del rappresentante legale conferisce al minore la qualità di erede.

[144] [Cass., 27 febbraio 1986, n. 1267](#), Foro it., Rep. 1986, cit., n. 43.

[145] [Cass., 9 giugno 1999, n. 5694](#), id., Rep. 1999, voce *Prescrizione e decadenza*, n. 67.

[146] [Cass., 27 febbraio 1995, n. 2276](#), id., Rep. 1996, cit., n. 66

[147] Aa.Vv., *Successioni mortis causa nella famiglia legittima e naturale*, Padova, 2012, 47 ss.; A. NATALE, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Padova, 2009, 371.

[148] [Cass., 8 gennaio 2013, n. 263](#), in *Riv. not.*, 2013, 982, con nota di G. MUSOLINO, *L'accettazione tacita dell'eredità*.

[149] [Cass., 11 maggio 2009, n. 10796](#), Foro it., Rep. 2010, cit., n. 123; [Cass., 29 marzo 2005, n. 6574](#), id., Rep. 2005, cit., n. 91 e in *Not.*, 2005, 587, con nota di T. ROMOLI, cit., e annotata anche da N. DI MAURO, *L'accettazione tacita o per facta concludentia dell'eredità*, in *Fam., pers. e succ.*, 2005, 428; [Cass., 12 aprile 2002, n. 5226](#), Foro it., Rep. 2003, cit., n. 66 e in *Giust. civ.*, 2003, I, 1094, con nota di G. VISALLI-C. VITTORIA, cit.; [Cass., 7 luglio 1999, n. 7075](#), Foro it., Rep. 1999, cit., n. 57; in argomento, v. G. ESPOSITO, *Denuncia di successione, voltura catastale e accettazione tacita di eredità*, in *Not.*, 2012, 702; V. BARBA, *Il chiamato all'eredità e la voltura catastale: tra violazione di un obbligo e compimento di atto che vale accettazione tacita dell'eredità-Riflessioni intorno all'accettazione tacita dell'eredità*, in *Rass. dir. civ.*, 2012, 308.

[150] App. Venezia, 16 aprile 2014, in *Foro it.*, 2014, I, 2228

[151] [Cass., 12 novembre 1998, n. 11408](#), in *Foro it.*, Rep. 1998, cit., n. 63.

[152] [Cass., 27 agosto 2012, n. 14666](#), id., Rep. 2012, cit., n. 141, e *Giur. it.*, 2013, 1809.

[153] [Cass., 28 febbraio 2007, n. 4783](#), in *Foro it.*, Rep. 2007, cit., n. 75.

[154] [Cass., 17 novembre 1999, n. 12753](#), *id.*, Rep. 1999, *cit.*, n. 58.

[155] [Cass., 27 agosto 2012, n. 14666](#), in *id.*, Rep. 2012, *cit.*, n. 141; Trib. Roma, 15 febbraio 2014, *id.*, 2014, I, 970.